

DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2020
10/2020/S/GAS

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA
DI OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA
DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1097^a riunione del 28 gennaio 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lett. h) e comma 20, lett. c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 496/2014/E/gas, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale" (di seguito: deliberazione 496/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2015, 158/2015/S/gas, recante "Avvio di procedimento sanzionatorio per violazione di obblighi informativi in materia di dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale. Eventuale contestuale chiusura con procedura semplificata" (di seguito: deliberazione 158/2015/S/gas).

FATTO:

1. Alcune imprese di distribuzione del gas naturale non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui alla RQDG 14/19. Le disposizioni riguardavano, in particolare, gli obblighi di comunicazione all'Autorità, entro il 30 giugno 2014, dei dati relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale per gli anni 2012 e 2013 (art. 81 della RQDG 14/19).
2. Pertanto, i competenti Uffici dell'Autorità (l'allora Direzione infrastrutture, *unbundling* e certificazione) hanno inviato alle predette imprese un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale. Persistendo, tuttavia, l'inottemperanza da parte di alcune imprese, tra cui Salerno Energia Distribuzione (di seguito: SED o società), l'Autorità ha intimato, con deliberazione 496/2014/E/gas, l'adempimento entro e non oltre il 25 ottobre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, dei citati obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale, relativi agli anni 2012 e 2013, di cui all'art. 81 della RQDG 14/19.
3. Essendo scaduti i termini indicati nella predetta intimazione e non avendo SED fornito le informazioni richieste relativamente ai dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale, con deliberazione 158/2015/S/gas l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'art 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio. Nella medesima deliberazione di avvio l'Autorità ha provvisoriamente determinato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 12.000 (dodicimila), prevedendo che l'eventuale pagamento di un terzo del citato importo previo invio dei dati richiesti entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 158/2015/S/gas, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
4. La società non ha adempiuto all'obbligo informativo in parola, né pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta e, pertanto, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Sanzioni.
5. Nel corso dell'istruttoria SED ha depositato una nota difensiva (acquisita con prot. Autorità 15968 del 19 maggio 2015). Sono state altresì acquisite una nota inviata da SED ad Irno Service S.p.A. ed una successiva nota inviata da quest'ultima a SED (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 12548 del 17 aprile 2015 e 12952 del 22 aprile 2015), entrambe inviate per conoscenza anche all'Autorità.
6. Con nota 17 dicembre 2019 (prot. Autorità 34332), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Con la RQDG 14/19 l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 e posto, in capo alle imprese distributrici del gas naturale, una serie di obblighi informativi finalizzati a migliorare il tasso di successo del tentativo di raccolta della misura e della misura di *switch*, nonché a migliorare il rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita. Tra questi obblighi vi è quello di comunicare all’Autorità i dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale, entro il 30 giugno 2014 in riferimento agli anni 2012 e 2013 (art. 81 della RQDG 14/19).
8. L’acquisizione dei dati oggetto degli obblighi informativi previsti dalla RQDG 14/19 è strumentale all’esercizio del potere di regolazione dell’Autorità, con particolare riferimento all’efficiente ed efficace determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio gas, nonché del potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla stessa RQDG.

Le argomentazioni dell’esercente

9. Nella nota difensiva (acquisita con prot. Autorità 15968 del 19 maggio 2015) SED ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento per le seguenti ragioni.
10. Anzitutto, la società ha dedotto l’oggettiva indisponibilità dei dati richiesti. SED, infatti, a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, è subentrata a Irno Service S.p.A. nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Solofra — cui le informazioni oggetto del presente procedimento si riferiscono — solo a decorrere dal 1° luglio 2014, mentre i dati in questione riguardano periodi precedenti (2012-2013). Peraltro, alla data di subentro (1° luglio 2014) il termine (30 giugno 2014) per comunicare all’Autorità i citati dati era già scaduto.
11. Secondariamente, la società ha rilevato di non aver ricevuto alcun sollecito da parte della Direzione infrastrutture dell’Autorità prima della notifica della deliberazione 496/2014/E/gas e di non aver fruito della riapertura dei termini del sistema di raccolta ivi comunicata, poiché sollecito e riapertura hanno interessato esclusivamente il precedente gestore del servizio nella località di Solofra, ovvero Irno Service S.p.A., unico possessore dei dati in questione. Di conseguenza, a SED — pienamente adempiente agli obblighi di comunicazione in esame relativi agli anni 2012 e 2013 per le località dalla medesima gestite — non potrebbe contestarsi alcun inadempimento.
12. In terzo luogo, la società ha dedotto che, a seguito della deliberazione di intimazione 496/2014/E/gas – peraltro non notificata a SED, bensì ad altra società del gruppo (Salerno Sistemi S.p.A.) – la riapertura in *extra time* della raccolta dati telematica da parte degli Uffici non sarebbe avvenuta per SED, ma solo per Irno Service S.p.A. Ciò che evidenzerebbe un’asimmetria tra il provvedimento di

intimazione, notificato a SED, ed i conseguenti atti assunti (riapertura della raccolta dati telematica) preordinati a consentire l'adempimento da parte di Irno Service S.p.A. e non di SED, con conseguente oggettiva impossibilità di quest'ultima, quand'anche fosse stata in possesso dei dati richiesti, di adempiere.

13. Infine, nonostante l'asserita assenza di qualsiasi obbligo, SED si sarebbe comunque diligentemente attivata al fine di ottenere, da parte del precedente gestore Irno Service S.p.A., la trasmissione dei dati mancanti, inviando dopo la notifica dell'intimazione due solleciti (rispettivamente con note del 24 ottobre 2014 e del 10 novembre 2014, acquisite rispettivamente con prot. Autorità 30133 e 32712), trasmessi per conoscenza anche all'Autorità, e rimasti, tuttavia, privi di riscontro. Ancora, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, con nota 17 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 12548), SED ha sollecitato ulteriormente Irno Service S.p.A. all'adempimento degli obblighi informativi in parola, ribadendo l'assenza di propria responsabilità. Con nota 22 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 12952) Irno Service S.p.A. ha riscontrato la comunicazione di SED affermando che gli Uffici dell'Autorità avevano abilitato la medesima Irno Service S.p.A. ad una proroga per l'invio dei dati in esame fino al 15 maggio 2015. I dati in questione risultano inviati il 13 maggio 2015.

Valutazioni delle argomentazioni della società.

14. Le argomentazioni svolte dall'esercente risultano fondate.
15. In primo luogo, l'obbligo di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura di cui al presente procedimento, è riferito ad un periodo temporale (anni 2012-2013) e ad una località (Comune di Solofra) in cui SED non svolgeva all'epoca il servizio di distribuzione e di conseguenza non poteva avere la disponibilità dei dati richiesti. Inoltre, al momento del subentro di SED ad Irno Service S.p.A. nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale nel Comune di Solofra (1° luglio 2014: come risulta anche dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità), il termine di adempimento (30 giugno 2014) ai citati obblighi di comunicazione era già scaduto. Non solo. Il sollecito successivamente inviato dagli Uffici dell'Autorità e la contestuale riapertura del sistema telematico di raccolta dati fino al 5 settembre 2014, citati nella deliberazione di intimazione 496/2014/E/gas, sono stati effettuati nei confronti di Irno Service S.p.A. e non di SED (che risultava invece adempiente in ordine alla trasmissione dei dati di propria competenza). Ciò che conferma che il soggetto tenuto all'obbligo di trasmissione dei dati in esame è esclusivamente Irno Service S.p.A..
16. Inoltre, seppure il dedotto errore di notifica della deliberazione di intimazione 496/2014/E/gas (effettivamente inviata a società diversa) debba ritenersi sanato dalla circostanza che SED comunque ne sia venuta a conoscenza, come dalla stessa affermato, in tempo utile per adempiere, assume tuttavia rilievo in senso favorevole all'esercente il fatto che, anche successivamente alla notifica dell'intimazione, il sistema telematico di raccolta dati dell'Autorità sia stato riaperto solo per Irno Service S.p.A. e non per SED, rendendo di fatto impossibile

- l'adempimento da parte di quest'ultima, anche qualora fosse stata in possesso dei dati richiesti.
17. Peraltro, pur in assenza di un obbligo di inviare i dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale negli anni 2012 e 2013 per il Comune di Solofra, la società ha dimostrato di avere agito con diligenza. SED, infatti:
- i. prima della deliberazione di intimazione 496/2014/E/gas, ha inviato a Irno Service S.p.A. due solleciti (rispettivamente in data 17 luglio 2014 e 18 settembre 2014) all'invio dei dati richiesti;
 - ii. dopo la deliberazione di intimazione 496/2014/E/gas, ha trasmesso alla medesima Irno Service S.p.A. ulteriori due solleciti (rispettivamente in data 24 ottobre 2014 e 10 novembre 2014).
18. Anche successivamente alla deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio, SED ha mantenuto una condotta diligente, sollecitando nuovamente, con nota 17 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 12548), all'adempimento dei citati obblighi informativi Irno Service S.p.A., la quale risulta avere, infine, provveduto.
19. La violazione, dunque, non sussiste

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 158/2015/S/gas;
2. di notificare il presente provvedimento a Salerno Energia Distribuzione S.p.A., mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.sedspa.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini